

Atto n. 4 al rep. 18/2012



GIOVANNI RECCIA
NOTAIO

Via T. Caterino 118 -
81036 S. Cipriano d'Aversa -
Tel./fax: 081/8024707-8165701

Repertorio n. 32999 -

Raccolta n. 7730 -

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre

29 ottobre 2012

In San Cipriano d'Aversa, via Luigi Caterino n.118.

Avanti a me Dottor **GIOVANNI RECCIA**, Notaio in San Cipriano d'Aversa, iscritto nel Ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere,

Registrato ad Aversa
il 5 novembre 2012
al n. 4766 Serie II

E' PRESENTE LA SIGNORA:

- **SCHIAVONE Elisabetta**, nata ad Aversa il 20 novembre 1986 e residente in Casal di Principe alla via Matteotti n.41, codice fiscale SCH LBT 86560 A512U titolare firmatario dell'omonima impresa Individuale "**DESMA DI SCHIAVONE ELISABETTA**", con sede in Roma, via Antonio Ciarrara n.259, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.SCHLBT86560A512U, nonché R.E.A. n.1327248 presso la C.C.I.A.A. di Roma, partita Iva 03773420611.

Dei cui dati personali e poteri di firma io Notaio sono certo.

Detta comparsa, nella qualità di titolare della omonima impresa individuale "**DESMA DI SCHIAVONE ELISABETTA**", dichiara di nominare, come nomina speciale procuratore della detta impresa individuale il signor:

- **DE ANGELIS Massimiliano**, nato a Casal di Principe il 4 ottobre 1981 e residente in Torcicchia alla via S. Nicola n.11, codice fiscale DNG MSM 81R04 8872K;

affinchè in nome, conto, vece e interesse dell'impresa mandante abbia a compiere in nome e per conto della stessa i seguenti atti di ordinaria e straordinaria amministrazione:



1) - esigere, dandone quietanza, qualsiasi capitale, interessi, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi altra fede e certificato di credito da privati, da banche, da enti morali e da pubbliche amministrazioni, da uffici postali, telegrafici e ferroviari; =====

- ritirare dagli uffici postali, ferroviari o di trasporti marittimi ed aerei o da qualsivoglia altro ufficio pacchi, lettere, valori assicurati, merci e qualunque altro oggetto; =====

- ritirare titoli al portatore e nominativi, da privati, da istituti di credito, da corpi morali e da pubbliche amministrazioni; =====

- compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Tesorerie Provinciali, delle Dogane, delle Intendenze di Finanza; =====

- effettuare prelievi e/o versamenti sui libretti di risparmio postali e/o bancari nominativi e vincolati; =====

- accettare cambiali tratte, girare effetti cambiari per l'incasso e per lo sconto; ritirarne il corrispettivo; =====

- emettere assegni a valore sui conti correnti bancari e su conti correnti postali intestati alla società; girare assegni, anche per l'incasso, e trasferirli; effettuare con qualunque modalità depositi e prelievi presso qualunque Banca od Istituto di Credito; =====

- in genere rappresentare essa mandante, presso qualsiasi Istituto di credito e/o banca compiendo ogni tipo di operazione; =====

2) e) relativamente al settore in cui opera essa mandante (lavori generali di costruzioni di edifici), abbia a compiere altresì i seguenti ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione: =====

- partecipare, eventualmente anche associandosi ad altre imprese, a gare di appalto; stipulare contratti di appalto e subappalto; concorrere a licitazioni private e gare, sia verso enti pubblici che privati; stipulare atti di associazione temporanea di imprese, con facoltà di disciplinare ogni patto contrattuale; -----

- relativamente ai lavori affidati in esecuzione alla impresa abbia a rendere ogni dichiarazione e produrre ogni documento richiesto, prendere visione e ritirare tutti i documenti di gara, sottoscrivere le relative offerte e i verbali di aggiudicazione; stipulare contratti di appalto e annessi capitolati con privati e/o enti pubblici, compresi eventuali successivi atti di sottomissione; gestire la direzione tecnica e la contabilità dei lavori medesimi; sottoscrivere verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, nonché verbali di ultimazione; provvedere se del caso alla estinzione e/o risoluzione degli appalti medesimi nei casi previsti; intervenire a collaudi e sottoscrivere i relativi verbali. -----

- transigere qualunque contestazione; nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori con rinuncia all'appello; -----

- acquistare e vendere merci, materie prime e beni mobili, anche registrati (compresi autoveicoli, automezzi e macchine edili) in genere; assumere e licenziare operai; prendere in locazione immobili e stipulare i relativi contratti, determinandone senza limite alcuno patti e condizioni, purchè non superiori al novennio e risolverli; -----

- chiedere e ritirare certificati fallimentari e/o certificazioni e/o nulla-osta antimafia; fare in genere pratiche in via amministrativa presso le autorità governative, regionali, provinciali, comunali e fiscali, uffici di previdenza e del lavoro, e in genere rappresentare essa mandante verso dette autorità, anche in controversie, e presentare ricorsi ed istanze; -----

stare in giudizio attivamente e passivamente avanti i Conciliatori, Giudici di Pace, Tribunali e Corti, ed i Tribunali Regionali Amministrativi, nonché le Giurisdizioni speciali, nominando all'uopo procuratori ed avvocati, e revocarli;

— promuovere qualunque atto conservativo ed esecutivo; instare per opposizione o rimozione di sigilli; promuovere sequestri e pignoramenti; i medesimi revocare; =====

Intervenire nei giudizi di fallimento, prendere parte a riunioni di creditori, insinuare i crediti della mandante, fare la dichiarazione della verità e realtà loro, discutere, accettare, firmare e rifiutare concordati, accordare ai falliti i benefici di legge, accordare more ai pagamenti, esigere riparti, assistere ad inventari. =

In relazione a quanto sopra è attribuita al nominato procuratore la facoltà di compiere in genere qualsiasi altro atto connesso e/o pertinente alle operazioni e atti sopra elencati, in nome e per conto della impresa mandante, la quale come qui rappresentata, promette fin da ora di avere per rato e valido l'operato del nominato procuratore, senza bisogno di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge. =====

L'è tutto gratuito, con obbligo di rendiconto. =====

Del presente atto, scritto da me Notaio su pagine tre e fin qui della quarta di un foglio, io Notaio ho dato lettura alla comparsente, la quale lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, essendo le ore diciannove e minuti venti. =====

F.to Schiavone Elisabetta =====

F.to Giovanni Reccia Notaio (segue sigillo) =====

La presente copia è conforme all'originale
Contro di UN F. Reccia
Si rilascia per gli atti di cui è stato oggetto
San Ciriaco d'Aviano. 08 Aprile 1914



Allegato "B" al cap. 18/2015



COMUNE DI VIBO VALENTIA

UFFICIO PROVINCIALE DEL SILEZIO

SERVIZIO AMBIENTE

PROGETTO PER IL RIFUGIO CANILE



**OGGETTO: IMPIANTISTICA SOCIALE - ADEGUAMENTO STRUTTURA
CANILE RIFUGIO - LOCALITA' AEREOPORTO VIBO VALENTIA**

COMMITTENTE: COMUNE DI VIBO VALENTIA


UBICAZIONE: LOCALITA' AEREOPORTO

TAV. n. -7- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Procuratore

Il Sindaco

Il Dirigente



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione di **INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SOCIALE – ADEGUAMENTO STRUTTURA CANILE RIFUGIO – LOCALITÀ AEREOPORTO VIBO VALENTIA**

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative o quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver presa completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2

Forma e Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente alla somma di € **88.120,85** come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

€ **86.420,85** Importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza
€ **1.700,00** Costi della sicurezza

TOTALE € **88.120,85**

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, stimati in € **1.700,00** (dieci e 700/1000), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di € **86.420,85** (dieci e 420 e 85/1000) per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

3. Il presente appalto è dato : A CORPO

: - Categorie di lavoro da eseguire a corpo

n. d'ordine	Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri	Importo complessivo di ogni categoria di lavoro
A	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEI CANILI	€ 10.064,33
B	REALIZZAZIONE DEL RICOVERO DEI CANILI	€ 70.842,14
C	COLLEGAMENTI FOGNARI	€ 5.514,38

Importo totale opere a corpo € **86.420,85**

Il prezzo delle opere a corpo, depurato del ribasso d'asta, non potrà subire variazioni, né potrà essere chiesto dalle parti verifica delle misure, né del valore della loro qualità, se superiore a quanto prescritto in progetto. E' corrisposto a compenso di tutti gli oneri imposti all'Impresa dal Capitolato Generale, dalle norme e regolamenti vigenti, dal presente Capitolato Speciale e dalle prescrizioni indicate nell'Elenco delle voci di progetto per ogni categoria di lavori comprende anche gli oneri indiretti cui l'Impresa potrà essere soggetta per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri come, per esempio, la costruzione di eventuali piste e strade, aree e mezzi di accesso e servizio alle zone delle operazioni, anche se non espressamente menzionati.

L'assunzione dell'appalto da parte dell'Impresa comporta per la stessa:

- La perfetta conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera: qualità natura del suolo e sottosuolo, possibilità di reperimento e utilizzazione di materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti scarichi a rifiuto, presenza o meno di acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da allontanare, ed in genere tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera;

- L'aver esaminato il dimensionamento delle strutture, delle opere in generale e degli impianti e di averli ritenuti adeguati e tali da non richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi;

L'accettazione dell'onere dell'eventuale nuova redazione dei calcoli esecutivi delle strutture;

- L'accettazione del prezzo chiuso, cioè fisso e invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, senza verifica delle misure o eventuale maggiore qualità delle opere, rispetto a quanto prescritto;

Dovrà quindi l'Impresa, sulla base dei grafici, della relazione, delle voci di elenco e di qualsiasi altra indicazione rilevabile dagli atti progettuali, escluso il computo metrico, ricavarsi le quantità necessarie delle singole categorie di lavori.

Per tanto gli importi di cui al precedente quadro economico sono da ritenersi puramente indicativi.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

LAVORI A CORPO

Il progetto prevede:

- L'ampliamento del canile attuale verso il lato Sud, di circa 2400 mq su terreno di proprietà comunale;

Sistemazione del terreno con riparto, assetto e relativo livellamento e pulizia generale del lotto;

- Realizzazione di pavimentazione industriale come base su cui costruire i box;

- Realizzazione di struttura portante in muratura di mattoni, e recinzione dei box con pannelli grigliati zincati per evitare la fuga degli stessi;

Realizzazione di muretti in blocchi di cls per dividere i vari box;

Realizzazione dell'introna in emu all'esterno;

- Messa in opera della copertura realizzata da pannelli coibentati;

- Potenziamento della rete idrica e fognaria;

- Realizzazione della rete di raccolta acque nere, da allacciare alla vasca di raccolta;

- Recinzione del lotto recinzione con muretti in cls, e recinzione in paletti in ferro e rete metallica.

Art. 4 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al R. l. n. 163 del 28 aprile 2006, n. 63 e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

NORME GENERALI

Art. 1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D. M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, al D. l. n. 163 del 28 aprile 2006, n. 63 e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalla A.S., alle norme C.E.I., U.N.I., C.N.R.,

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al R. l. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di segnalazione di sicurezza sul posto di lavoro, e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, e su l'inquinamento acustico".

Art. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale (D.M. LL.PP. 145/2000) ed i seguenti elaborati grafici e cartacei del progetto eventuale:

- 1) Relazione tecnica descrittiva;
- 2) Inquadramento territoriale;
- 3) Architettonico Progetto;
- 4) Computo metrico estimativo;
- 5) Quadro Tecnico economico.

Art. 3 - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesto la qualificazione dell'impresa per le categorie OG classificate L. 605 come richieste dalle modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti inerenti il sistema di qualificazione.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, della legge 11 agosto 2002, n. 166 e successive modificazioni ed integrazioni.

Quando i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 20% (ventipercento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a sommo rischio di scrittura della Stazione appaltante.

Art. 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni previste nel D. l. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le

opere specialistiche laddove il valore di queste ultime, considerate singolarmente, superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

Il subappalto è soggetto inoltre a quanto disposto dai regolamenti e dalle leggi sulla qualificazione delle imprese approvate.

L'impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nella responsabilità del Direttore dei lavori:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana o straniera non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, all'Alba Nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92. Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha applicato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nel loro contratto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi, alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c., con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;

5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricomano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

6) ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 55/90 l'esecuzione in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

7) non sono, in ogni caso, considerati subappalti:

i noleggi di macchine condotte da personale dell'Appaltatore;

i rapporti che non prevedano che l'autista sia impegnato in op. uso di attrezzature dell'Appaltatore;



8) sono invece considerati subappalti i contratti di fornitura con posa in opera di importo superiore al 2% dell'importo dell'appalto o superiori a 100.000 Euro quando il costo della manodopera e del personale impiegato sia superiore al 50 % del contratto.

9) è vietato affidare, in qualsiasi forma contrattuale ed a cottimo, l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro che preveda il solo o prevalente utilizzo di manodopera, anche se con l'uso di attrezzature dell'Appaltatore.

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 31 del D. regio 143/2006 e del DPR 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulta iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all'impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in anticipo se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 7 della legge 109/94 e s.m. e l., la mancata regolarizzazione degli obblighi afferenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere alla synbola della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE

Al vers delle norme vigenti, l'impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che fungano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie d'assicurazione della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) all'assicurazione RC1 per il massimo di Euro due milioni per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e a collaudo";

2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per materiali, maeriali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massima pari al 20 % dell'ammontare contrattuale.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

1) Da ponderare secondo quanto disposto all'art. 103, c.2 del Regolamento

2) Da ponderare in relazione alla tipologia ed all'ammontare dell'appalto.

Art. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI

La consegna dei lavori all'impresa appaltatrice verrà effettuata entro i termini e le modalità previsti dal DPR n. 207 del 5 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Sarà soggetto inoltre a quanto previsto all'art. 9 del vigente Capitolato Generale d'Appalto.

Nei casi d'emergenza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna in pendenza della stipula del contratto. Nell'ipotesi di mancata stipula, il Direttore dei lavori terrà conto di quanto predisposto e somministrato dall'Appaltatore, per il rimborso delle relative spese.

Le operazioni di consegna dei lavori avverranno a norma del suddetto DPR.

Tutte le relative operazioni saranno comunque soggette al rispetto degli artt. 153, 154, 158, 159 ecc. del DPR n. 207/2010.

Dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettiva inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa a Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione da l'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o ultimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna ferma restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 500,00 (dieci euro cinquecento). Se il ritardo dovesse superare giorni 20 a partire dalla data di consegna l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliata per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatta tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimata entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora essa non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità prevista, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate ed ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere:

- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in tal senso all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimare tutte le opere appaltate entro il termine di giorni ~~100~~ ¹²⁰ naturali e consecutivi dalla data da verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 200,00 (duecento euro). Se il ritardo dovesse essere superiore giorni 20 (venti) a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nei casi in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbono essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto.

* CONTRAVENTI *AA*

indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, salvo che il sia previsto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negoziatamente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice, scendere nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed al D. Leg. vi 626/74, 494/76 e 528/79, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera o delle attrezzature di cantiere.

L'impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili; mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimata tutte le opere, addetti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove, pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori è effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di sospensione temporanea non determinerà prolungamento del medesimo.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in presenza dell'impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 9 - SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionati.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D. Leg. vo 81/2008, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento o del Piano Generale di Sicurezza.

La Stazione appaltante, acquisita le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'impresa.

E' altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, e per garantire il rispetto delle norme per la



prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disastrese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente intitolato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice attemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D. Leg.vo 81/2008 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi; copia della comunicazione alla ASP e Ispezione del Lavoro, sia nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, o possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D. Leg.vo 81/2008 in cui si colloca l'appalto o cioè:

che il committente è il Comune di Viba Valentia e per esso in forza delle competenze attribuitegli il Geom. Alfonso Colaci del Settore 3;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, è il suddetto;

- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate per la nomina del Coordinatore della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'arch. Giuseppe Petruzza;

che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l'arch. Giuseppe Petruzza;

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento o/o del piano generale di sicurezza in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del DPR 207/2010, ammontano all'importo di € 1.700,00.

L'Impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto, di inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;

le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessaria;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, lute stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;

- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorre per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature o le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in foghe o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:

casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredati di relazione descrittiva ed ove occorre di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari,

comunque sommersibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerea, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni al gas o in situazioni comunque particolari;

quando altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza o di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di istruire e formare del personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta ritenuta, raggiunge la cifra di € 40.000,00 (quarantamila euro).

Il pagamento degli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'ammontare dell'imposta dei singoli certificati di pagamento relativo ai lavori rispetto all'importo contrattuale sempre riferito ai soli lavori.

Il certificato per il pagamento della prima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvigionati in cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 11 - CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 200 del DPR 207/2010.

Art. 12 - COLLAUDO

La collaudazione dei lavori deve essere iniziata entro 20 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La collaudazione stessa deve essere conclusa entro 30 (1) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al DPR 207/2010.

Al termine delle operazioni di collaudo dovrà essere steso il Verbale di Collaudo sottoscritto dalle parti.

1) non oltre sei mesi dall'ultimazione (art. 192, comma 1° del Regolamento).

Art. 13 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale e agli art. indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) Nomina, prima del inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati macchinari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, o recinzione del cantiere stesso con solido steccamento in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiottimento e la sistemazione delle sue strade.

In modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali per uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, ambedati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6) La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui fondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7) La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, fognari, scaricatori, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e salsali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante.

8) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori o dell'impresa nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

9) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su qualsiasi struttura portante di importanza statica.

10) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

11) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.

12) La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

13) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi o decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, o disoccupazione involontaria, o invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo vincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

16) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'invio delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal presente Capitolato per l'eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

17) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

18) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dall'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

19) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino alla collauda finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte. L'assicurazione contro i rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.

20) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di cessi camabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi siano dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

21) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e della via di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali d rifiuto.

22) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite ed in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, o alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intende eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, delle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

24) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19 del D.F.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e di cui all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

25) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'integrità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione Tecnica per conto dell'impresa e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla Direzione dei Lavori e Sorveglianza.

26) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai successivi anni che potessero derivare ad esse.

Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

27) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura o posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative nei lavori, anche ai sensi di quanto previsto da l'art. 8, comma 6°, del a Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dall'art. 34 del D. Legge 406/97.

28) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dal o loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata legge n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli oneri ed oneri sopra specificati e conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, e rappresenta la riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

Art. 14 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni:



- restano in proprietà della Stazione appaltante. Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà alla Stazione appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli presso il magazzino Comunale intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolicioni.

Art. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dal D.Leg.vo 163/2006 e dal DPR 207/2010.

Art. 16 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito, purché essa, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farsi oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.

Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (a sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi comprendono:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per il rimborsamento dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, autorizzazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti o scarichi in ascenda o discenda, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accostati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Vale altresì quanto altro stabilito dall'art. 26, comma 4 della medesima legge.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si provvederà alla promozione di nuovi prezzi con la modalità stabilita dal Regolamento in materia di L.P.P. (art.136, comma 8, D.P.R. n. 554/99), oltre a quanto previsto nelle Indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 18 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima del loro impiego, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (del Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali a prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere; anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 19 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate; qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

2. L'obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone.

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia oltimamente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti o responsabilità sono quelli indicati dal d.p.r. 207/2010; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che possono derivare alle parti di costruzioni già eseguite o ai terzi o a beni di terzi ivi compresi o che sono oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammanco derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri generali prescritti dal d.p.r. 207/2010 e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:

- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;

passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;

-Allacciamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari.

-Tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa o della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;

-allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopradetti servizi;

-la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;

-l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro o per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

-l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature o i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchine in numero o potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere della Direzione Lavori.

c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare tracciamenti; piccinatezioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.

d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, ferma restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori.

e) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo o verifiche che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 o s.m., nonché al controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi o bituminosi, miscela inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'appaltatore.

f) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario, ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.

La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste dello qualifico di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646).

L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spesa, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente.

In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e incolumità pubblica, adossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.

La manutenzione comporta l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando allo stesso il corretto regolare della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, su semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invio scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti al carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.

g) Non verrà accordata all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'art. 166 del d.p.r. 207/2010. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166 del d.p.r. 207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando però invariate le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

Sono perciò di carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corsso da invasione di acque provocata dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o del personale delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o maggior compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei dillovali, gli intormentimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle ribotazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

h) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti. Intendendo compresi, se per caso, anche gli eventuali impianti somatici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione.

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata.

i) La protezione delle opere: l'impresa dovrà provvedere ad idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante copertonni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto del presente prescrizioni.

j) La Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con serietà e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questo dovrà essere comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare.

Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore Responsabile del cantiere è iscritto al D.Lgs 81 del 2008 ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di accettare per iscritto da parte dello stesso affidatario.



zioni di affidato nonché

k) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.L., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Provinciali, U.F.I., C.C.I., I.T., ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPLSS, Azienda Localistica ecc.. L'appaltatore è tenuto a

proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.

l) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

m) Il fornito alla Direzione Lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell'opera.

n) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'opera a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.

o) Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede.

p) Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.

q) Espletare tutte le pratiche o sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

a) L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.

b) L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutta la servitù attiva o passiva esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

c) L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire

l) dispositivi antinfortunistici di protezione individuo e. L'appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apparecchi igienici, di ricovero ed altro per gli operai stessi.

d) È fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi del lavoro di personale della Stazione appaltante.

e) L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro del LL.PP. 1 giugno 1990 n°1729 o la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare la prescritta tabella corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.

f) L'Impresa si obbliga a procedere prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ed essa adiacenti sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompiuta o poco diligente bonifica; rimandando invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l'attività di cui alla presente lettera non costituisce obbligo.

g) L'Impresa è obbligata a richiedere assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero situati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richiesta di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.

h) L'Impresa è obbligata al mantenimento ed all'asfalto su le vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli, delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

i) L'Impresa è obbligata, al fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rotti e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera.

j) L'appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.

k) Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. o struttura metallica, che eventualmente verranno richiesti in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

l) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'Amministrazione.

m) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei loro beni, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale da essa proposto a direzione o sorveglianza.

n) L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" della parte impiantistica e meccanica dell'opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

ART. 45 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali di cui all'art. 139 del d. n. n. 207/2010 ed all'art. 8 del DM 145/2000;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze (tecniche) occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e eventuali transazioni.

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori o sulla fornitura oggetto d'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. Esclusa.



OGGETTO: IMPIANTISTICA SOCIALI - ADEGUAMENTO STRUTTURA
CANILE RIFUGIO - LOCALITA' AEREOPORTO VIBIO VALENTIA

COMMITTENTE: COMUNE DI VIBIO VALENTIA


UBICAZIONE: LOCALITA' AEREOPORTO

TAV. n. -4- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista
Giulio Fabbri

Verificatore
M

Compt. n. 4



n. Ord. Linea	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITÀ	IMPORTI	
		p.u.	lung.	larg.	H/mess.		Unitario	TOTALE
A SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CANILE								
1	Sosco di sbrancamento e pulizia area	mq	42,00	57,30	0,40	257,50	6,50	5.273,25
2	Sosco a rete obbligata per recinzione laterale 42x42x57-111 ml	mq	41,00	0,30	0,52	21,15	3,85	160,83
3	Sosco a travaglio per cordolo recinzione laterale	mq	41,00	0,30	0,52	21,15	108,41	2.292,87
4	Recinzioni in rete metallica pissettata romboidale completa di pali in ferro a T H= 2,00 42x42x57-141 ml	mq	41,00		1,70	209,70	5,50	1.318,35
B REALIZZAZIONE DEL RICOVERO DEI CANI								
5	Mela granulare stabilizzata	mc	36,30	13,00	0,10	66,97	34,83	2.409,12
6	Pavimento industriale realizzato in cls. c/c 25/0 e di rete elettrosaldata per avere il lavoro a regola d'arte	mq	36,30	12,00		653,73	17,45	12.035,27
7	Muratura di mattoni belli spessore di cm 50 per la struttura portante del canile a mista	mq	33,30	0,30	2,40	23,04	1,44	28,48
		mq	22	0,30	2,50		223,29	5.284,18
8	Tramezzature con mattoni a forni e malta cement.	mq	20	9,00	2,30	138,03	29,29	4.042,02
9	Muratura di blocchi H. cls. (d/10-0,50°C, 20/3,20) smetta costruita	mq	22	5,70	0,8	100,32	36,24	3.836,24
10	Intonaco civile per interni a tre strati per intonaco zona notte	mq	40	3,00	2,40	288,00		
		mq	40	2,00	2,35	188,00		
						476,00	20,21	9.619,56
11	Intonaco civile a tre strati per esterni	mq	20	3,15	2,30	144,90		
		mq	4	4,50	2,35	42,90		
						187,80	21,47	4.019,18
12	Intonaco grezzo per esterni	mq	44	5,70	0,8	200,64	13,16	2.610,12
13	Panelli grigliati e zincati per recinzione per suddivisione box	kg				1.128,00	3,81	4.331,52

N. Cat U-9-9	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA	IMPORTI	
		p.v.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	TOTALE
14	Pannello grigliato e zincato per recinzione (per box) per ingresso box	kg				2.572,00	3,84	9.867,68
15	Porte in acciaio zincato dimensioni 0,76*1,80- mq 1,28	20				1,26	97,51	122,76
16	Pannelli acrilici per copertura box zona notte	mq	33,53	4,60		158,18	55,84	8.815,58
17	Pannelli di copertura per area libera	mq	33,30	3,80		118,58	12,49	1.487,30
18	coperti di grande	ml				67,00	12,83	859,01
19	discoanti	ml	4	8,30		9,20	6,54	60,01
C	COLLEGAMENTO FOGNARIO							
20	Fornitura e messa in opera di pozzetti in c/c con allaccio alla fossa secca. (0,30*0,60*1,80)	numero	10,00			10,00	75,00	750,00
21	Realizzazione di n.10 canali di acciaio (0,20*0,25)	ml	70,00			70,00	4,18	292,36
22	Fornitura e posa in opera di Tubaz. Litani. 400 per ogni	ml				100,00	38,00	3.800,00
23	Scavo a sez. obbligatoria per tubazione	mq	100,00	0,50	0,0	40,00	0,55	22,00
24	Fornitura e posa in opera di T.400 in PFD. 90 per n.100 m/c	ml				110,00	2,00	220,00
							e	88.420,85

RIEPILOGO LAVORI

A	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CAMILE	€	10.064,33
B	REALIZZAZIONE DEL RICOVERO DEI CANI	€	70.842,14
C	COLLEGAMENTO FOGNARIO	€	5.514,38
	TOTALE	€	86.420,85